



REPUBBLICA ITALIANA

183/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **60626** del ruolo generale, proposto dal **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ex art. 158 c.g.c., dalla dr.ssa Marzia Lettieri Barbato, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale *previmil@postacert.difesa.it*, **appellante principale**,

contro

omissis, nato ad *omissis* il *omissis* (c.f.: *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Sciulli ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale *avvmassimilianosciulli@cnfpec.it*, **appellato e appellante incidentale**,

e nei confronti

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona

del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti, **appellante incidentale**;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 9/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, pubblicata in data 12.7.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 13.6.2024, il relatore, la dr.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, su delega, per il Ministero appellante, nonché gli avv.ti Sciulli e Carcavallo.

Svolgimento del processo

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto, il Ministero chiede la riforma dell'epigrafata pronuncia, con la quale il giudice monocratico di prime cure ha parzialmente accolto il ricorso di *omissis* - militare dell'Arma dei Carabinieri, in congedo dal dicembre 2018 - teso al riconoscimento della supervalutazione contributiva per il servizio prestato in c.d. "zona di confine", ex art. 21, d.p.r. n. 1092/73, in misura di 1/3, dei seguenti periodi: a) stazione CC di Nava (13.2.1985-3.1.1992); b) stazione CC di Etroubles (limitatamente al lasso temporale 20.1.1995-12.12.1995).

La Sezione territoriale ha, in particolare, statuito il diritto dell'odierno appellato alla rideterminazione della pensione secondo i criteri di computo di cui alla norma citata, nel periodo di cui *ut supra*, *sub* lett. b), negandolo con riferimento al periodo *sub* lett. a).

A fondamento del gravame l'appellante principale deduce la violazione della disposizione citata, ritenendo che correttamente l'amministrazione abbia denegato il beneficio *de quo* (nella misura di 1/3, anziché in quella residuale di 1/5), poiché nel periodo in rilievo il militare non era in servizio effettivo, ma in congedo per infermità dipendente da causa di servizio. Chiede pertanto, riformarsi *in parte qua* la decisione impugnata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall'INPS, con appello incidentale, col quale l'Istituto aderisce alle richieste del Ministero appellante.

Il *omissis* resiste a entrambi gli appelli, richiamando la tesi difensiva esperita vittoriosamente in prime cure e chiedendo il rigetto di entrambi i gravami.

Impugna, poi, incidentalmente, con autonomo atto, il capo della sentenza che l'ha visto soccombente. Osserva, a motivo di gravame, che dalla documentazione esibita in primo grado (i.e.: certificazione del comune di Pornassio; d.m. Finanze del 23.12.1985), si evincerebbe che una parte del territorio comunale, nel cui perimetro insiste anche la stazione di Nava, sarebbe qualificata giuridicamente come zona di vigilanza doganale, a nulla rilevando che tra tali località non rientri anche quella di

Nava, risultando bastevole che una porzione di territorio comunale vi rientri.

Militerebbe, in tal senso, la determinazione n. 698/31-1948 del 28.10.1993 del Comando Generale dell'Arma, sicchè sussisterebbero i presupposti di legge per riconoscere il domandato beneficio anche per tale periodo temporale. Si afferma, al riguardo, che, differentemente, i Carabinieri della Compagnia di Aosta godrebbero della supervalutazione in parola, nonostante solo parte del territorio del predetto capoluogo sia qualificata quale zona di vigilanza doganale (dunque di confine).

Entrambe le amministrazioni resistono all'appello incidentale del pensionato, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità ex art. 170 c.g.c., a loro dire proponendosi una rivalutazione dei fatti di causa vietata - in quanto non trasmodi in violazione di legge o motivazione inadeguata - circa l'inclusione o meno del servizio prestato presso stazione di Nava quale servizio di confine. Si evidenzia, ancora, che dalla predetta determinazione del Comando dell'Arma *ex adverso* invocata, tale stazione non è specificamente indicata quale zona di vigilanza doganale, spettando, peraltro, esclusivamente all'autorità militare il compito di individuarle.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno diffusamente illustrato le rispettive argomentazioni, insistendo per le contrapposte richieste.

Motivi della decisione

È fondato l'appello principale del Ministero (e incidentale

dell'INPS), mentre va rigettato quello dell'appellato *omissis*.

In ordine al gravame (sostanzialmente analogo) degli enti, ritiene la Sezione di aderire, opinando diversamente dal primo giudice, all'opposto indirizzo espresso, in un caso assolutamente analogo, dalla III Sezione Centrale d'Appello di questa Corte (sent. n. 483/2023), la quale – peraltro, in riforma della stessa sentenza di prime cure richiamata dal giudice *a quo* – ha avuto modo di chiarire che:

- nel sistema delineato dal d.p.r. n. 1092 del 1973, il servizio utile non può considerarsi come un servizio rilevante a tutti gli effetti in sostituzione di quello effettivo;
- ciò in quanto, in tutti i casi in cui il cennato t.u. si riferisce, per un qualche effetto pensionistico, al servizio prestato dal dipendente civile o militare, può trattarsi in concreto sia di servizio “effettivo” che di servizio “utile” e, in genere, è la stessa disposizione che lo precisa chiaramente (*amplius*, C. conti, SS.RR., sent. nn. 8 e 11 del 2011);
- nella fattispecie in esame, il dato normativo non consente di condividere l'ermeneusi dell'art. 21 d.p.r. cit. nel senso ritenuto dal primo giudice, poiché il c.d. “servizio di confine” rientra nel novero dei c.d. servizi “speciali”, contraddistinti da condizioni di svolgimento particolarmente disagiate, per i quali il legislatore ha previsto il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione (e, segnatamente, di una copertura assicurativa potenziata);
- il contributo previdenziale ordinario, corrispondente ai periodi di svolgimento delle stesse, viene moltiplicato per determinati

coefficienti di maggiorazione, per effetto dei quali viene definita un'anzianità contributiva convenzionale, che si somma a quella effettiva;

- in sostanza, ai lavoratori che abbiano svolto determinate attività il legislatore riconosce la possibilità di accedere prima alla pensione e/o di incrementare il trattamento di quiescenza per compensare il maggior dispendio di energia fisica e psichica necessaria per assolverle;

- in tale contesto generale di maggior favore, la disciplina delle maggiorazioni ulteriori, previste per i servizi speciali, deve essere oggetto di stretta interpretazione, costituendo fonte di benefici aggiuntivi i cui presupposti di attribuzione devono essere rigorosamente verificati;

- l'art. 21 cit. facendo espresso riferimento al "servizio prestato", pone l'accento sulla prestazione del servizio, come fattore legittimante il riconoscimento della maggiorazione;

- l'attenzione del legislatore, dunque, si presenta focalizzata sullo "svolgimento del servizio" nelle zone di confine, ovvero sulla presenza fisica del militare in tali aree di intervento, le cui caratteristiche di maggior disagio giustificano una più intensa valorizzazione dei relativi periodi di applicazione;

- ne consegue che, se durante il periodo in cui è stato destinato in zona di confine il lavoratore non abbia prestato attività per infermità, non gli spetta alcun incremento retributivo, e, di conseguenza, non compete il beneficio della maggiorazione di anzianità a fronte di un'attività lavorativa non espletata.

Per converso, quanto al gravame incidentale proposto dal *omissis* - in disparte i profili d'inammissibilità in rito paventati dalle amministrazioni eccipienti - in via assorbente, quale ragione più liquida della decisione, il rigetto nel merito dello stesso discende pianamente dalla considerazione che:

a) a fondamento dell'appello si invoca sostanzialmente il contenuto di una determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (la n. 698/31 del 1993, cit.) - per inciso, la stessa che viene richiamata *a contrario* dagli enti resistenti per denegare il beneficio richiesto (la stazione di Nava non è contemplata nell'allegato alla determina stessa tra le zone di vigilanza doganale) - che non è stata versata per intero in atti, ma solo a stralcio, allegato dal Ministero della difesa in primo grado, in sede di costituzione in giudizio;

- in base ai noti criteri di riparto dell'*onus probandi* (art. 2697 c.c.), era onere del ricorrente depositare integralmente siffatto documento, in ragione delle favorevoli conseguenze logico-giuridiche che ne voleva trarre, tenuto conto che la conoscenza di un provvedimento amministrativo "interno" non rientra nel perimetro dello *iura novit curia* (*ex plurimis*, Cass, n. 7469/2020);

- il Collegio non ha, dunque, modo di apprezzare la portata dell'atto invocato dall'appellante incidentale, mentre, d'altro canto, l'amministrazione della difesa è l'unica competente a determinare le zone di vigilanza doganale, sicchè essa è la sola che potrebbe, in tesi, disporre nei sensi affermati dal *omissis* (ma non ve n'è prova);

- peraltro, la stessa affermazione circa il riconoscimento del beneficio in capo agli appartenenti all'Arma della stazione di Aosta è risultata del tutto sfornita di riscontro documentale.

In conclusione, e alla stregua delle superiori argomentazioni, in accoglimento del gravame principale del Ministero (e incidentale dell'INPS), nonchè in rigetto di quello incidentale del pensionato, la sentenza di primo grado impugnata andrà corrispondentemente riformata e, per l'effetto, interamente rigettata l'originaria domanda giudiziale avanzata dal *omissis*, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Spese di difesa compensate, in ragione della novità e della complessità della questione trattata. Nulla per quelle di giudizio, in considerazione della gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di iscritto al n. **60626** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie l'appello principale del **MINISTERO DELLA DIFESA** e quello incidentale dell'**INPS** e rigetta il gravame di *omissis*, compensando interamente le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.6.2024.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Aurelio Laino

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 30/07/2024

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi